

PG n°133535 del 30/07/2010 - Fascicolo n°14.7.4.1/2/2009

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI VIGILANZA

Approvato dal Collegio di Vigilanza nella seduta del 27 luglio 2010

ART.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Collegio di Vigilanza previsto dall'art.6.3 dell' *Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili 2008 – 2013 (Legge 104/1992)*, sottoscritto il 12 giugno 2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 8/7/2008 n.115, in applicazione dell'art.34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

ART.2 - ATTIVITÀ DEL COLLEGIO DI VIGILANZA

- 1 Il Collegio opera per il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 1 dell'*Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili 2008 – 2013 (Legge 104/1992)*
- 2 Il Collegio ha compiti di vigilanza e controllo sull'esecuzione e sullo stato di attuazione del citato Accordo.
- 3 Il Collegio è altresì l'organismo al quale sono indirizzate le segnalazioni di non applicazione dell'Accordo, con particolare riferimento alla esigibilità di quanto per legge è dovuto. In tal caso si attiverà con i soggetti firmatari dell'Accordo per garantire la circolarità delle informazioni e per sollecitare i firmatari dell'Accordo stesso alla risoluzione dei problemi anche attraverso la proposta, in caso di inadempienza, di eventuali interventi sostitutivi.

ART.3 – PERIODICITÀ DEGLI INCONTRI

- 1 Il Collegio di Vigilanza si riunisce una volta all'anno per la verifica dell'esecuzione dell'Accordo di programma provinciale, esplicitata attraverso una relazione.
- 2 Il Collegio si riunisce con cadenza orientativamente trimestrale per l'esame di segnalazioni e istanze pervenute.

ART.4 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DI VIGILANZA

Il Collegio di Vigilanza, in applicazione dell'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 6.3 dell' *Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili 2008-2013*, è composto da:

- il Presidente della Provincia (o un suo delegato) con funzione di presidenza del Collegio,
- il Prefetto o suo delegato
- un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Provinciale
- un rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Autonome statali,

- un rappresentante di un Comune dell'area metropolitana,
- un rappresentante del Comune di Bologna,
- un rappresentante delle Aziende UU.SS.LL.

ART.5 - PARTECIPAZIONE AI LAVORI

- 1 Secondo quanto previsto nell'art. 6.3 dell'*Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili 2008-2013* sono invitati permanenti con diritto di parola agli incontri un rappresentante delle famiglie nominato dalla Consulta Provinciale per il superamento dell'handicap e un rappresentante delle scuole paritarie.
- 2 Le riunioni del Collegio di Vigilanza non sono pubbliche; il Presidente, su richiesta dei componenti effettivi, può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto e in funzione consultiva, soggetti esterni al Collegio stesso in grado di contribuire all'approfondimento e alla risoluzione dei problemi emersi.
- 3 Hanno diritto al voto i componenti effettivi del Collegio. In caso di parità il voto del Presidente del Collegio vale doppio.
L'espressione dei pareri del Collegio, sulle materie di propria competenza, avviene per votazione a maggioranza dei componenti effettivi presenti, con espressione palese del voto per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

ART.6 - SEGNALAZIONI AL COLLEGIO DI VIGILANZA

1. Ciascun Ente firmatario o gestore dei servizi interessati dall'Accordo informa i cittadini e le cittadine della possibilità di rivolgersi al Collegio di Vigilanza, qualora non si ritengano soddisfatti dell'esito della richiesta o della rimostranza indirizzata in prima istanza all'Ente interessato.
Nel caso in cui le segnalazioni dei/delle cittadini/e pervengano direttamente in prima istanza al Collegio di Vigilanza, la Presidenza è impegnata a trasmettere tempestivamente all'Ente interessato la segnalazione stessa, comunicando al contempo al/cittadino/a l'avvenuta trasmissione della sua richiesta all'Ente competente e la possibilità di ricorrere successivamente al Collegio di Vigilanza solo in caso di mancata composizione della controversia.
2. Il Presidente darà conto al Collegio delle segnalazioni pervenute e delle comunicazioni inviate nella prima seduta utile.

ART.7 - CONVOCAZIONI

1. La convocazione del Collegio può essere richiesta in via straordinaria per ragioni di urgenza e necessità. La convocazione straordinaria, quando sia richiesta dalla maggioranza dei membri effettivi del Collegio, è obbligatoria.
2. Il Collegio è convocato dal Presidente che ne predispone l'ordine del giorno. La comunicazione della convocazione viene data ai componenti il Collegio e agli invitati alla riunione mediante posta o fax o posta elettronica. Le comunicazioni devono essere inviate almeno quindici giorni prima della data di convocazione o, in casi di urgenza, con avviso trasmesso almeno tre giorni prima della seduta. L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora, il luogo della riunione, gli argomenti all'ordine del giorno ed eventualmente, in allegato, il materiale relativo agli argomenti da trattare.

ART.8 - RIUNIONI

1. Le riunioni si ritengono valide quando nella seduta intervenga il numero legale costituito dalla metà più uno dei componenti (4 considerando il Presidente e i membri effettivi).
2. Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione. Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale nel termine di mezz'ora dall'orario indicato nella lettera di convocazione, il Presidente scioglie la seduta.
3. Gli argomenti sottoposti al Collegio vengono trattati secondo l'ordine del giorno. Argomenti relativi a questioni urgenti concernenti oggetti di natura ordinaria possono essere aggiunti all'ordine del giorno e trattati purché la richiesta, da parte del Presidente o di uno o più proponenti, sia presentata all'inizio della seduta ed abbia il consenso unanime dei presenti.

ART.9 - SEGRETERIA, VERBALI, DOCUMENTAZIONE

1. Il processo verbale delle riunioni del Collegio viene redatto riportando sinteticamente la discussione intervenuta e il dispositivo delle determinazioni adottate. Il processo verbale può contenere le dichiarazioni testuali che gli intervenuti ritengono debbano essere espressamente riportate.
2. Il verbale è inviato di norma unitamente alla convocazione della seduta successiva e, in apertura dei lavori di questa, è sottoposto ad approvazione dei membri del Collegio presenti alla riunione di riferimento. Ai componenti del Collegio assenti alla seduta cui si riferisce il verbale non è consentito fare dichiarazioni o manifestazioni di voto.
3. Le funzioni di supporto tecnico e di segreteria sono svolte dal Settore Servizi alla Persona e alla Comunità della Provincia di Bologna.

ART.10 - DURATA DEL COLLEGIO DI VIGILANZA

Il Collegio di Vigilanza scade contestualmente al vigente *Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili 2008-2013*.

ART.11 - DISPOSIZIONI FINALI

Le proposte di eventuali modifiche al presente regolamento indicate nell'ordine del giorno dovranno sottostare ad apposita votazione.